

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI

Articolo 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati sono tenuti, ai sensi dell'art. 19 R.D. 275/1929 e art. 7 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dalla normativa vigente e adottate dall'Ordine di appartenenza.

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento di sospensione, osservate le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 R.D. 275/29. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine con delibera provvede alla sua sospensione a tempo indeterminato.

Articolo 2

Trattandosi di un accertamento amministrativo, la cui inosservanza produce la sospensione a tempo indeterminato, prevista dall'art. 2 della Legge n. 536/1949, la competenza ad istruire la procedura spetta al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3

Decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Ordine invita il sospeso a tempo indeterminato a sanare la propria posizione debitoria o a manifestare entro 30 giorni la propria volontà di restare iscritto all'Albo, saldando le quote arretrate ed essere, per l'effetto, reintegrato nei diritti e le facoltà ad essa inerenti.

In caso di silenzio ovvero nel caso in cui l'invito sia notificato senza che il sospeso comunichi la propria volontà, il Consiglio dell'ordine apre il procedimento e, dopo aver documentato l'avvenuta notifica dell'invito, lo dichiara contumace. Quindi, preso atto della mancanza di comunicazioni, procede conseguentemente alla cancellazione del sospeso dall'Albo entro i termini di cui al successivo articolo 4.

L'avviso circa gli effetti della procedura avviata deve essere specificato nella lettera di invito a comparire.

Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la procedura di cui all'articolo 3, dovesse chiedere la reinscrizione allo stesso o ad altro ordine territoriale, deve pagare le quote arretrate maturate fino alla sua cancellazione dall'albo.

Articolo 4

A seguito dell'invito di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 2.

L'efficacia del provvedimento di cancellazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale sia stato deliberato.

Articolo 5

Anche in caso di cancellazione, le quote annuali arretrate e non corrisposte prima della sospensione continuano ad essere dovute dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

Articolo 6

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall'albo deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte. Per effetto della cancellazione dall'albo professionale, la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di reinscrizione.

Articolo 7

Nei confronti dei periti industriali e dei periti industriali laureati già destinatari di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6.

Articolo 8

Il Consiglio dell'Ordine provvede senza indugio alla annotazione del provvedimento di cancellazione dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità sull'Albo nazionale di cui all'art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Il provvedimento ha efficacia immediatamente esecutiva.

Articolo 9

Contro il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le decadenze previste dal D.M. 1 ottobre 1948 e dall'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.